



L'IMU NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO ALLA LUCE DEL RECENTE CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Con il Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) nell'ottica della elaborazione di una procedura che sostituisse (non solo dal punto di vista terminologico) quella del fallimento, pur mantenendone le caratteristiche più importanti: si tratta della **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**, cui possono essere sottoposti anche quei beni immobili normalmente assoggettabili all'imposta municipale propria.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 155/2017 → Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

DIRETTIVA UE "INSOLVENCY", N. 2019/1023 → riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

D. Lgs. 14/2019 → Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza

AMBITO OGGETTIVO

Il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza si ispira ai principi introdotti dalla Legge Delega n. 155/2017 e dalla Direttiva UE 2019/1023, entrambe proiettate a realizzare la riorganizzazione e lo snellimento delle procedure concorsuali, fra cui quella della liquidazione giudiziale.

L'introduzione del nuovo Codice, tuttavia, non ha determinato l'abrogazione delle norme disciplinanti la procedura fallimentare, con la conseguenza che la giurisprudenza formatasi in merito nel corso del tempo e le norme della Legge Fallimentare sono ancora oggi applicabili, con la precisazione che, mentre le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del Codice sono disciplinate secondo l'applicazione integrale della precedente disciplina, quelle avviate dopo il 15 luglio 2022 saranno interamente governate dalle norme codicistiche.

Di particolare interesse è la disciplina degli adempimenti di natura fiscale riferibili alla figura del curatore.

Tra questi, emerge in particolar modo l'**obbligo dichiarativo** (valevole, come stabilito dalla Corte di Cassazione, solo per quel che concerne la liquidazione giudiziale) per il quale il curatore è tenuto a presentare all'Ente locale dichiarazione attestante l'avvio della procedura, in luogo della società debitrice che vi è sottoposta.

Per quanto riguarda gli adempimenti dell'**Ente locale**, invece, l'avviso di accertamento concernente l'IMU maturata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione, dev'essere notificato, oltre che al contribuente, anche al curatore; la mancata notifica nei confronti dell'uno o dell'altro, infatti, può avere diverse ripercussioni: pena l'inefficacia del credito all'interno della procedura concorsuale.

- In caso di mancata notifica **al curatore**, il credito non può essere fatto valere all'interno della procedura concorsuale;
- In caso di mancata notifica **al contribuente**, non sarà più possibile opporre l'avviso di accertamento e tentare la riscossione coattiva qualora questo torni *in bonis*.

INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI



“La riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali si è attenuta ai seguenti principi generali, imposti dalla legge delega: sostituire il termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale»; introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza” (Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155)



“In tema di ICI, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica.” (Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza del 15 marzo 2019, n. 7397)



L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Presupposti della liquidazione giudiziale sono:

- lo **stato di insolvenza**, inteso come condizione per la quale il debitore non sia in grado di soddisfare le obbligazioni di cui è titolare regolarmente, sia che si tratti di un mero stato di illiquidità che nel caso di particolare divergenza tra attività e passività;
- la qualifica di **imprenditore commerciale**, tranne che nel caso in cui si possiedano i requisiti definiti dall'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice che qualificherebbero l'impresa come "minore".

Dal novero di applicazione della procedura sono infatti escluse tutte quelle imprese caratterizzate dalla contestuale sussistenza in loro capo dei seguenti elementi:

- Un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- **Ricavi**, comunque essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- Un **ammontare di debiti**, anche non scaduti, non superiore a € 500.000,00.

LA PROCEDURA

1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro 1 anno dalla cessazione dell'attività del debitore con ricorso.
2. Entro 45 giorni dalla presentazione del ricorso, il Tribunale fissa l'udienza e convoca le parti che possono presentare memorie scritte fino a 7 giorni prima dell'udienza.
3. Il Tribunale dichiara aperta la procedura con sentenza, con cui viene anche nominato il curatore e viene indicato il luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà l'udienza per l'accertamento dello stato passivo.
4. Il curatore è tenuto a presentare all'Ente locale creditore la dichiarazione IMU, attestante l'avvio della liquidazione.
5. Il Comune può a questo punto presentare domanda di insinuazione al passivo, indicando l'ammontare della somma e le ragioni di fatto e di diritto su cui il credito si fonda.
6. Il curatore procede alla redazione del progetto di stato passivo, indicando il termine entro cui l'attività di liquidazione avrà inizio e presumibilmente fine.
7. Lo stato passivo viene reso esecutivo dal Giudice delegato con decreto notificato alle parti affinché possano costituirsi in udienza ed eventualmente esperire mezzi di impugnazione contro il decreto medesimo.
8. Esaurita la fase di vendita, si procede alla ripartizione del ricavato secondo un apposito progetto redatto all'uopo dal curatore che tenga conto dell'ordine di distribuzione delle somme di cui all'art. 221 CCII.
9. Entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili sottoposti a liquidazione, il curatore procede al versamento dell'imposta dovuta per tutto il "maxi-periodo" di durata della procedura, in un'unica soluzione.



27 SETTEMBRE 2023

→ Pubblicazione della Scheda Informativa "L'IMU nella liquidazione giudiziale".

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

CONTABILITA' Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili	FISCALITA' Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate	TRIBUTI Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate	PARTECIPATE Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci	PERSONALE Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana
AMMINISTRATIVO Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza	GESTIONALE Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati	CONTROLLI INTERNI Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione	REVISIONE Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento	LAVORI PUBBLICI Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo